



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale VFE Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VV.F Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail conapo.sassari@gmail.com 331-5784450

Sassari 26/02/2017

Prot.Prov.le n. 09/2017

**A S. E. il Prefetto di SASSARI
Dott. Giuseppe MARANI**

**e p. c. Al Direttore Regionale dei
Vigili del Fuoco della Sardegna
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI**

**Al Comandante Provinciale dei
Vigli del Fuoco di Sassari
Dott. Ing. Mario FALBO**

Oggetto: problematiche inerenti l'attività SAR per la ricerca delle persone disperse, in pericolo di vita, e Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Richiesta di modifica nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con la circolare 0001660 del 06 Marzo 2014, il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, Prefetto Piscitelli, ha richiamato l'attenzione di tutti i Prefetti della Repubblica su alcune problematiche sorte in merito alla stesura ed all'applicazione dei Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse, con particolare riferimento all'interpretazione del disposto della legge 203/2012.

Il Commissario Straordinario, sottolinea che la tipologia di persona scomparsa alla quale si riferisce la citata legge "costituisce una fattispecie tipica" che, in funzione del particolare scenario di riferimento, richiede una valutazione di ordine info-investigativo tipica delle forze di Polizia a competenza generale.

Proseguendo, il Prefetto Piscitelli invita a non confondere i casi di persona scomparsa con quelli di persona dispersa, segnalando il frequente errato utilizzo di questo termine e chiarendo che quest'ultima tipologia di evento rientra appieno nell'attività di Soccorso Pubblico o, nei casi previsti dalla legge 225/92, in quella di Protezione Civile. Il Commissario per le Persone scomparse, invita inoltre i Prefetti a disporre alle Forze dell'Ordine di non accettare denunce per persone disperse, poiché trattasi di materia attinente l'attività di soccorso, di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non quella info/investigativa.

Non sfugge certo a chi legge che il Piano per la ricerca delle persone scomparse della Provincia di Sassari non è strutturato in accordo alle indicazioni anzi citate, forse a causa della non perfetta chiarezza del dettato normativo e delle sue prime interpretazioni.

Di fatto, l'attuale Piano non risponde ai requisiti di legge ed operativi necessari a rendere massimamente efficiente l'attività di ricerca nelle varie tipologie di sparizione possibili.

In conseguenza della situazione su esposta, potrebbe capitare che casi di persone che non rientrano in quelli oggetto della legge 203/2012, per i quali non sussiste la necessità di attività info-investigative e che dunque non richiedono l'attivazione del Piano Provinciale, o per i quali questa esigenza risulta marginale e comunque secondaria rispetto all'attività di ricerca e soccorso volta alla salvezza della vita umana, vengano trattati dalla Forza di Polizia che viene contattata dai cittadini coinvolti, senza l'attivazione immediata dell'Amministrazione dello Stato competente per l'attività di

Soccorso Pubblico, cioè il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non è certamente necessario dire a chi legge quali possano essere le conseguenze di una ritardata attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso, soprattutto per le persone anziane o deboli ed in determinate stagioni.

Il rischio paventato sopra, peraltro, si è già avverato a Ittiri alcuni giorni addietro, in occasione della sparizione di un anziano agricoltore, poi ritrovato privo di vita a distanza di 4 giorni. In questa occasione i Vigili del Fuoco non sono stati allertati da nessuno, Forze di Polizia e Servizio 118 compresi, sebbene fosse del tutto evidente che sussistesse il pericolo per la vita umana e che si trattasse di soccorso pubblico, al quale è deputato per legge, con competenza generale, il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Tale situazione, oltre che costituire un evidente caso di cattivo funzionamento dell'apparato pubblico di soccorso, stando alle norme di legge vigenti in materia, potrebbe configurare diverse ipotesi di reato.

Sempre sullo stesso argomento in oggetto, si rileva inoltre che nel Piano in trattazione vi è un'errata interpretazione delle norme sul Soccorso Pubblico, laddove non viene riconosciuta al CNVVF la responsabilità del coordinamento di tutte le forze impegnate nella ricerca delle persone disperse, in particolare in riferimento alle competenze del Soccorso Alpino. Sulla faccenda, oltre all'esistenza di un notevole numero di circolari del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che ribadiscono la competenza generale dei VVF, si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con le sentenze 1736 e 1737 del 10 aprile 2014 ha definitivamente sancito che il potere di coordinamento dei soccorsi nelle operazioni di ricerca persone disperse, anche negli ambienti montani, ipogei e impervi spetta ai Vigili del Fuoco, così annullando due precedenti sentenze dei Tar Emilia Romagna e Umbria erroneamente favorevoli all'associazione di volontariato CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Teniamo a chiarire che con quanto affermato il Co.Na.Po. non intende in alcun modo negare o ridurre l'assoluto valore dell'impegno dei volontari del CNSAS, del quale riconosciamo senza indugio alcuno la fondamentale importanza, ma solo affermare quanto previsto dalla normativa vigente, anche di rango costituzionale, in ordine ai poteri dello Stato ed al loro esercizio.

Ritenendo che l'attuale assetto del Piano per la ricerca delle persone scomparse della Provincia di Sassari, anche alla luce della circolare 0001660 del 06 Marzo 2014, a firma del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse e delle sentenze 1736 e 1737 - 10 aprile 2014 del Consiglio di Stato, nella sua attuale formulazione non soddisfi né la normativa vigente né le reali esigenze operative, relative alle varie tipologie di persone scomparse/disperse, non distinguendo fra di esse ed ingenerando pericolosi conflitti di competenze, la scrivente O.S. chiede una necessaria e improcrastinabile rivisitazione del documento, anche al fine di evitare il generarsi di pericolose disfunzioni nell'apparato di Soccorso Pubblico.

Nelle more della riformulazione, in accordo con la normativa vigente ed in ossequio alle disposizioni del Commissario Governativo Straordinario per le Persone Scomparse, delle parti del Piano interessate, si chiede a S.E. di voler fornire indicazioni alle Forze di Polizia, al Servizio 118 ed a tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati ed interagenti, indicazioni sulla necessità/ dovere di allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, in occasione della segnalazione di persone disperse/scomparse e sui livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione in materia.

Nell'intento di portare un migliore contributo propositivo si chiede un incontro sull'argomento trattato, per meglio esplicitare la problematica.

Fiduciosi di una giusta considerazione della presente e sempre disponibili per qualsiasi chiarimento propositivo, si rimane in attesa di riscontro.

Distinti Saluti.



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.E.E NURRA PIETRO

N. 01736/2014REG.PROV.COLL.
N. 03777/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca
Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50; Regione Umbria,
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto
presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina n. 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli
avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con
domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Terni, hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Umbria n. 340/2011 che ha accolto il ricorso proposto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per l'annullamento del protocollo d'intesa n. 0024588 del 6.8.2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di

intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, , nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- che la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il protocollo impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art.1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico “spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità “, deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto con la ordinanza n. 2625 del 7 luglio 2012 l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante invitando tra l'altro le amministrazioni interessate ad approfondire, nelle more del giudizio di merito, le questioni oggetto della controversia;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi “indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;

- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che “ la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne

incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”.

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 2625/2012;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi improcedibile;
- in relazione all'andamento delle vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01737/2014REG.PROV.COLL.
N. 07396/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

contro

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo
in Roma, via della Consulta n. 50;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, rappresentato e
difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, Giulio
Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via
Postumia, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo, Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Piacenza , hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma - n. 116/2012 che ha accolto il ricorso proposto dal Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per l'annullamento del Piano Provinciale prot. n. 320/11/V per la ricerca di persone scomparse pubblicato il 14 gennaio 2011 nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il Piano impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art. 1, comma 2, che

assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge n. 289/2002 ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità", deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione, anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non emergono elementi in contrasto con tale indicazione nel parere del Consiglio di Stato richiamato dalla Amministrazione appellante né dalle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006 che, al comma 4, tiene fermo " il rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione";

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la ordinanza n. 4437/2012 l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";

- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che " la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico".

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 4437/2012;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo deve, pertanto, dichiararsi improcedibile;
- in relazione all'andamento della vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata .

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



- 6 MAR 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

Persone Scomparse
Prof. Uscita del 06/03/2014
Numero: **0001660**
Classifica: D.04.1.1.4

PREFETTURA AREZZO
06. MAR 2014
GABINETTO

Roma, 6 marzo 2014



AI SIG.RI PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

e, p.c.: AI GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-Segretariato Generale
-Dipartimento della Protezione Civile
ROMA

Oggetto: Piani provinciali per la ricerca di persone scomparse. Problematiche.

Pervengono allo Scrivente numerosi quesiti relativi a talune problematiche applicative dei piani provinciali di ricerca di persone scomparse, in particolare, in merito all'estensione dei piani stessi anche ai casi delle persone disperse.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente, si sottolinea che la scomparsa di persone, così come definita nella Legge n. 203/2012 e, conseguentemente il complesso di attività da porre in essere per favorirne il ritrovamento, costituisce una fattispecie tipica, in quanto, essendo lo scenario di ricerca sconosciuto, rende necessaria una valutazione di ordine info-investigativo che solo le Forze di polizia e d'intesa con l'A.G., nel caso si ipotizzi la commissione di un reato, possono effettuare. Per tale motivo, difatti, è stata prevista la istituzione di una figura "ad hoc", quale il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

- 2 -

Si ritiene, pertanto, che non debba generare confusione la circostanza che in taluni casi di denuncia e/o di segnalazione di scomparsa, si faccia impropriamente riferimento al termine di "disperso" al quale, invece, debbono essere ricondotte tutte quelle situazioni di soccorso pubblico derivanti dal pericolo di vita umana a causa di eventi accidentali, anche di massa.

Come si è avuto, peraltro, modo di evidenziare con circolare commissariale del 19 febbraio 2013, l'attività di ricerca di persone scomparse non può essere confusa con gli interventi ricadenti nell'ambito della *protezione civile*, legati a scenari del tutto diversi.

Resta ferma la possibilità, nel caso di scomparsa, di avvalersi del *concorso* di tutte le componenti, istituzionali e non, ad essa afferenti, come espressamente previsto dalla citata novella legislativa.

Ne consegue che, nei casi in cui l'Autorità di coordinamento ravvisi la necessità di avvalersi nelle ricerche di persona scomparsa del volontariato di protezione civile, debbano essere assicurate tutte le garanzie previste dalle rispettive normative di settore, di fonte primaria o secondaria.

Si coglie l'occasione, pertanto, per invitare le Prefetture ad adeguare il piano provinciale alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse e, nel contempo, si prega di sensibilizzare gli Uffici delle Forze dell'ordine affinché si eviti l'acquisizione di denunce per casi che non rientrano nella sfera di applicazione della citata normativa.

Vittorio Piscitelli